

REGOLAMENTO PER L'ORGANO DI GARANZIA

(D.P.R. n°235 del 21/11/2007 art 2) Nel dare attuazione a quanto previsto all'art.2 del del D.P.R. 235 del 21 novembre 2007, il Consiglio di Istituto della Scuola secondaria di primo grado Dante Alighieri individua compiti e modalità di esercizio dell'Organo di Garanzia così come di seguito indicato:

art. 1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso il ricorso da parte dei genitori degli alunni sanzionati. I seguenti articoli disciplinano l'istituzione e le modalità di funzionamento dell'Organismo previsto a tale scopo dal Decreto 23/5/2007, dove viene comunque stabilito che il ricorso deve pervenire all'Istituto entro quindici giorni dalla data della sanzione e che l'Organo di Garanzia deve pronunciarsi in merito entro i successivi dieci giorni, trascorsi i quali, la sanzione si ritiene comunque confermata. L'Organo di Garanzia viene istituito all'insediarsi del Consiglio di Istituto e rinnovato nelle sue componenti allo scadere del mandato triennale del Consiglio stesso o qualora se ne ravvisi la necessità per trasferimento o rinuncia motivata da parte di uno più componenti. Il ricorso non incide sui tempi di esecutività delle sanzioni. L'eventuale revisione o annullamento della sanzione avrà quindi effetto solo sugli esiti secondari quali la valutazione periodica o finale del comportamento dell'alunno/alunni.

art. 2. E' costituito da due genitori (più due supplenti) e da un insegnante nominati dal Consiglio stesso il quale, per quanto riguarda la componente docente, si avvarrà dei nominativi (un effettivo e un supplente) segnalati dal Collegio dei docenti. Il Dirigente scolastico fa parte di diritto dell'Organo di Garanzia e lo presiede.

art. 3. Nel caso in cui nei fatti connessi alla richiesta di convocazione di tale Organo siano implicati genitori e insegnanti suoi componenti, tali genitori e/o insegnanti dovranno astenersi dalla partecipazione alla/alle riunioni dedicate all'esame di tale caso. Per dar modo all'Organo di Garanzia di poter esercitare comunque le sue funzioni il Dirigente scolastico provvederà d'urgenza alla surroga temporanea di uno o più componenti, facendo ricorso ai supplenti già nominati dal Consiglio di Istituto, mantenendo inalterata la proporzionalità delle sue componenti.

art 4. Le deliberazioni dell'Organo di garanzia dovranno essere assunte con votazione a maggioranza assoluta dei suoi membri. In caso di parità il voto del Dirigente scolastico avrà valore dirimente.

art. 5. Le deliberazioni dell'Organo di garanzia impegnano il Consiglio di Classe o il Consiglio di Istituto che hanno comminato la sanzione disciplinare in esame a rivedere la propria decisione tenendo coerentemente conto di quanto indicato dall'Organo di Garanzia.

art. 6. L'Organo di Garanzia ha il compito di prendere atto della richiesta presentata dagli aventi titolo (genitori degli alunni sanzionati), raccogliere la documentazione necessaria alla valutazione del caso, stabilire data, luogo e orario della propria convocazione. In tale sede procederà all'esame della documentazione raccolta a cura dei docenti membri dell'Organismo, ascolterà brevemente i ricorrenti, si riunirà in forma rigorosamente riservata per discutere e deliberare.

art. 7. L'Organo di garanzia è chiamato a ripercorre le fasi del procedimento sanzionatorio, dall'accertamento dei fatti, alla corretta applicazione di metodo e di merito, di quanto stabilito nel regolamento di disciplina. La sua eventuale delibera di annullamento e/o di revisione di quanto stabilito in sede di Consiglio di Classe o di Consiglio di istituto, deve necessariamente riguardare gravi irregolarità o errori che si siano costatati nel percorso deliberativo su esposto.

C) PIANO EVACUAZIONE

1) Il Piano di evacuazione dell'edificio scolastico, recepito e deliberato dal Collegio Docenti, individua le predisposizioni organizzative e suggerisce le procedure operative che consentono di **contenere i danni a persone e a cose** in caso di pericolo ,ed è mirato alla salvaguardia della sicurezza e **dell'incolumità di tutta la popolazione scolastica** (alunni – docenti – amministrativi – collaboratori scolastici– personale esterno presente nella scuola).Il Piano prevede, inoltre, in caso di emergenza, modalità operative con cui superare lo stato di panico, mediante comportamenti corretti, prestabiliti e provati..

2) Il "**Gruppo operativo**", costituito per fronteggiare le situazioni di emergenza e di pronto soccorso, è presieduto dal Capo d'Istituto o dal Collaboratore Vicario in sede e nelle succursali dai Docenti Collaboratori. Gli addetti (insegnanti, personale della segreteria, collaboratori scolastici) sono designati all'inizio di ogni anno scolastico e i loro nomi risultano su un apposito documento che è pubblicato all'albo "Sicurezza" presente nell'atrio di ogni sede dell'Istituto.

3) Il Capo d'Istituto o il suo Vicario e nelle succursali i Docenti Collaboratori, sono i **Responsabili** dell'ordine di evacuazione. Al verificarsi di una situazione di emergenza, assumono la responsabilità di **Coordinatori** delle operazioni di evacuazione e di soccorso.

4) In caso di situazione di grave pericolo che richieda lo sgombero immediato dell'edificio, chiunque venga a conoscenza dell'evento è tenuto a dare l'allarme.

5) In concomitanza con la diramazione dell'ordine di evacuazione, l'ufficio di segreteria è **responsabile** nell'effettuare, a mezzo telefono, le richieste di intervento in base alle necessità a:

- **Vigili del fuoco tel. 115**

- **Pronto Soccorso tel. 118**

- **Guardia medica tel. 5747**

- **Polizia tel. 113**

- **Carabinieri tel. 112**

- **Emergenza ambientale**

(Corpo forestale dello Stato) tel. 1515